



ASSESSORATO FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA
E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

ALLEGATO 1)

**INDICAZIONI IN MATERIA DI ESAMI DI QUALIFICA NEI PERCORSI
TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI
CUI AL CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005,
N. 226**

anno scolastico e formativo 2014-2015



Sommario

Premessa	3
Quadro normativo di riferimento.....	3
Prove di esame.....	6
Ammissione alle prove di esame	6
Allievi disabili e con DSA.....	6
Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di candidati esterni.....	7
Finalità e tipologia delle prove	8
Configurazione della prova multidisciplinare:	8
Configurazione della prova professionale:	8
Configurazione della prova orale (colloquio).....	9
Periodo di svolgimento dell'esame	9
Commissione di esame	9
Nomina	9
Valutazione	11
Punteggi complessivi	11
Attestato di qualifica.....	11
Rilascio degli attestati di competenza	12



Premessa

L'intero sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rientra nelle competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del D.lgs. n. 226/2005.

In particolare compete alle Regioni e alle Province autonome la definizione e declinazione territoriale degli standard minimi formativi e delle modalità dell'accertamento e della valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica di IeFP ed il rilascio delle relative attestazioni.

Tali specifiche disposizioni costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative, sia per le Istituzioni scolastiche che erogano l'offerta di IeFP a norma dell'articolo 1, comma 13 del d.lgs. 226/2005.

Nel rispetto dei soprarichiamati LEP e degli standard minimi, va ribadita la competenza regolamentare esclusiva regionale in materia di esami, di titoli e qualifiche a carattere professionalizzante, anche relativamente ai percorsi erogati dalle istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà integrativa di cui all'art. 2, c. 3 del DPR n. 87/2010.

Nella Regione Lazio, nelle more dell'esercizio della potestà legislativa in materia, è stata data puntuale applicazione per relationem ai provvedimenti statali in materia di percorsi triennali di IeFP con l'adozione di atti amministrativi che hanno consentito di superare la fase sperimentale avviata con l'accordo del 19 giugno 2003.

Il presente documento intende fornire alle Istituzioni Formative e alle Istituzioni Scolastiche che erogano i percorsi triennali di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa nel territorio della regione Lazio le necessarie indicazioni per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale al termine dell'anno scolastico e formativo 2014/2015.

Quadro normativo di riferimento

- Titolo V Costituzione - Art.117 c. 4 (Competenza esclusiva delle Regioni in materia di IeFP);
- Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;
- legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23, "Ordinamento della formazione professionale";
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i.;
- D.M. 139/2007 e relativi allegati tecnici
- DPR 87/2010
- Decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell'obbligo di istruzione;
- Intesa raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 sulle "Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40";



- DGR n. 35 del 28 gennaio 2011 concernente: “Prima attuazione delle linee – guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1- quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell’accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010” – Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- DGR n. 493 del 21 ottobre 2011 concernente: Percorsi triennali di IeFP – Offerta sussidiaria integrativa di cui all’Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010.
- Accordo del 27/07/2011 siglato tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. *Accordo ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.*
- Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e Ricerca e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le P. A. di Trento e Bolzano, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in conferenza stato regioni del 27 luglio 2011. Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante: Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013);
- Documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente: Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza delle Regioni il 21 febbraio 2014
- DGR n. 225 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto: “Percorsi triennali di IeFP di cui al capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Indicazioni in materia di esami di qualifica professionale – Anno scolastico e formativo 2013-2014”;
- Legge regionale n. 5 del 20 aprile 2015 concernente: “Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale, in corso di registrazione e pubblicazione”
- **Livelli Essenziali delle Prestazioni di cui al D.lgs. n. 226/2005, Capo III, relativamente a:**
 - conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma Professionali previo superamento di apposito esame (art. 20, c. 1, lett. c);
 - frequenza minima ai fini dell’ammissione all’esame (art. 20, c. 2);
 - presenza di docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento e di esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento nelle Commissioni d’esame (art. 20, c. 1, lett. e);
- **Standard minimi di cui al D.lgs. n. 13/2013, relativamente a:**



- la competenza quale oggetto dei processi di individuazione, validazione e certificazione, comprovabile attraverso riscontri e prove (art. 3, c. 1);
- presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa in sede di certificazione (art. 7, c. 1, lett. c);
- presenza di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle Commissioni di valutazione (art. 7, c. 1, lett. f);
- elementi minimi dei documenti di attestazione e certificazione (art. 6).



Prove di esame

Ammissione alle prove di esame

Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento relativi alla Qualifica Professionale, di cui agli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) delle qualifiche regionali relativamente all'ambito delle competenze tecniche e professionali e a quanto previsto dal D.M. 139//2007 e gli allegati tecnici per le competenze di base relativi alla Qualifica Professionale e che abbiano frequentato un numero di ore non inferiore al 75% dell'orario complessivo dell'ultima annualità di percorso.

Possono essere altresì ammessi, giusto quanto previsto dal DPR 22 giugno 2009, n. 122, e dalla circolare MIUR 4 marzo 2011, n. 20, in via eccezionale e documentata, allievi che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, ecc.) hanno raggiunto, a giudizio dell'équipe dei docenti/formatori della classe, tutti gli esiti di apprendimento previsti. Nei confronti di allievi provenienti da passerelle in entrata, si fa riferimento al 75% della frequenza riferita alle ore di lezione svolte presso l'Istituzione formativa, fermo restando il raggiungimento di tutti gli esiti di apprendimento previsti.

Occorre inoltre che il raggiungimento degli esiti di apprendimento, di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.lgs. 226/2005) sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, sia formalizzato attraverso una scheda riepilogativa.

Il punteggio di ammissione all'esame finale, o credito valutativo, pari ad un massimo di 50 punti su 100, viene espresso dal Consiglio di classe sulla base di un giudizio di padronanza, che consideri l'insieme del percorso formativo dell'allievo e delle sue acquisizioni, tenuto conto dei seguenti criteri:

- frequenza nell'anno formativo;
- valutazione del comportamento;
- valutazione del rendimento;
- valutazione dello stage.

Il valore di soglia per l'ammissione all'esame è stabilito in 30 punti su 50.

Per quanto riguarda l'attuazione dei percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, la scheda riepilogativa formalizzata deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato.

Allievi disabili e con DSA

Anche nei percorsi di IeFP trova applicazione quanto previsto in materia di prove di esame riferite agli allievi disabili (diversamente abili), dall'articolo 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che,



tra l'altro, recita "... Prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione di prove scritte o grafiche, e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione".

In conseguenza, la Commissione d'esame approva la prova di esame sulla base di due proposte formulate dal Collegio dei docenti/formatori e presentate unitamente alla documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione; le prove di esame devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio della qualifica coerente con gli standard formativi minimi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni.

Analogamente la normativa per gli esami per allievi con disturbi di apprendimento (DSA) (DPR 122/2009, legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5, comma 4, Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011) prevede che la Commissione d'esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari, nonché la facoltà di utilizzare apparecchiature e strumenti compensativi già impiegati in corso d'anno, nonché prevedere anche strumenti dispensativi in base all'entità e al profilo delle difficoltà individuali.

Gli allievi disabili e con DSA conseguono la qualifica professionale se la valutazione in sede di scrutinio finale evidenzia il raggiungimento degli standard minimi previsti nel corso.

In presenza di mancato superamento dell'esame, all'allievo potrà essere rilasciato un Attestato di competenze.

Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di candidati esterni

Fermo restando che tale previsione non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per la Regione, possono essere ammessi alle prove finali dei percorsi di Qualifica professionale anche i candidati esterni:

- che siano in possesso della certificazione finale relativa al primo ciclo di istruzione (diploma di licenza media) o percorso precedente;
- che hanno frequentato regolarmente, nell'anno formativo precedente, analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento, oppure non le hanno superate;
- con età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del Diritto Doveri di Istruzione e Formazione interessati a partecipare alle prove finali come candidati esterni, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l'IF/IS, nei limiti temporali dalla stessa stabiliti;
- che hanno frequentato corsi serali e/o carcerari.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, hanno valore sia le certificazioni dei percorsi formativi o parti di essi effettuati in modalità formale sia le attestazioni riguardanti esperienze di alternanza formazione lavoro, stage o tirocinio, comprendendo pure le esperienze di lavoro dichiarate dai titolari delle imprese coinvolte.

I candidati esterni devono presentare, utilizzando lo schema allegato, la domanda di ammissione all'



esame di qualifica nei tempi e nei modi stabiliti dall' IF/IS presso cui il candidato vuole sostenere l'esame. La domanda di ammissione sarà respinta nell' ipotesi che presso lo stesso Istituto nell' anno scolastico in questione non siano previsti esami finali per la qualifica prescelti dal candidato.

In ogni caso, al fine dell'ammissione alle prove finali, le Istituzioni Formative (IF) e le Istituzioni Scolastiche (IS), per ogni candidato esterno, deve preliminarmente procedere, sulla base dell'allegata scheda di valutazione all'accertamento del possesso della certificazione delle competenze in esito all'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF) e di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento dell'ordinamento di IeFP, nonché alla corrispettiva determinazione del credito formativo, tenendo conto del tempo appropriato per colmare le eventuali lacune.

Finalità e tipologia delle prove

L'esame di qualifica professionale è finalizzato all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la dimensione tecnico-professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire elementi di accertamento per quella di base.

Le prove di esame sono approvate dalla Commissione e consistono in:

- una prova multidisciplinare
- una prova professionale attinente la qualifica da conseguire
- una prova orale (colloquio)

A tal fine il Collegio dei docenti/formatori formula almeno due proposte d'esame alla Commissione, sulla base del percorso formativo di riferimento, commisurandone le durate in funzione della natura e dei contenuti delle prove stesse.

Configurazione della prova multidisciplinare:

La prova multidisciplinare scritta è definita con riguardo ai diversi livelli europei complessivi caratterizzanti la Qualifica professionale ed ha lo scopo di valutare la padronanza degli studenti in riferimento alle competenze acquisite relative al percorso seguito oltre che alle competenze trasversali e di base.

Essa può consistere in un insieme di test, a risposta multipla e/o aperta, o in prove relative alle diverse discipline

Il contenuto della prova deve essere collegato il più possibile alla figura e al profilo professionale oggetto della qualifica e i quesiti devono avere prioritariamente carattere applicativo.

Configurazione della prova professionale:

La prova professionale, di tipo pratico, è finalizzata al riscontro dell'effettiva acquisizione delle competenze degli standard formativi e non può quindi limitarsi all'accertamento di soli elementi di conoscenza ed abilità:



- *deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;*
- *deve avere carattere pratico/prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica e non solo nella forma di colloquio o test;*
- *deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall'eventuale punteggio di ammissione.*

I criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli “ambiti di esercizio” dello standard di riferimento.

Configurazione della prova orale (colloquio)

La prova orale ha lo scopo di valutare la consapevolezza dello studente rispetto al percorso educativo e formativo svolto, con particolare riferimento all'alternanza scuola lavoro, alla capacità di comunicazione ed interazione con la Commissione esaminatrice, infine all'orientamento scolastico-formativo e professionale. A tale scopo, essa sarà centrata sulla presentazione di un'opera realizzata personalmente dallo studente (es un elaborato scritto o multimediale) opportunamente scelta al fine di dimostrare la propria preparazione e maturazione in ordine alla qualifica di IeFP che deve essere conseguita.

Periodo di svolgimento dell'esame

Al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di prestazione di cui all'art. 17, comma 2 del D.lgs. 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP, ivi compreso eventuali sessioni straordinarie per far fronte a situazioni imprevedibili di impedimento alla partecipazione alla sessione ordinaria, vengono svolti entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Deroghe a tale data sono ammissibili soltanto in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate

Commissione di esame

Nomina

La Commissione d'esame, trattandosi di un atto riferito all'anno scolastico 2014/15 per il quale trovano applicazione gli indirizzi e linee guida alle Province approvate con DGR 574 del 2 settembre 2014, è nominata con apposito atto del Dirigente della Struttura Provinciale per le IF e del Dirigente Scolastico per le IS. L'atto di nomina deve essere trasmesso agli interessati almeno 10 giorni prima dello svolgimento degli esami a cura del Dirigente Provinciale e/o scolastico.

Le Istituzioni Formative devono inoltrare la richiesta alla Provincia almeno 30 giorni prima della data fissata per gli esami.



Composizione

La composizione della Commissione: fatto salvo quanto già previsto dall'art. 20, c. 1, lett. e) del Dlgs 226/2005, deve soddisfare i seguenti *due requisiti*:

- almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno;
- garanzia del carattere collegiale;

La Commissione è così composta (standard minimo):

- n. 1 Presidente, da nominare prioritariamente tra i dipendenti delle amministrazioni provinciale e/o regionale oppure, in via residuale, fra il personale, in servizio o in quiescenza da non più di due anni, presso le Istituzioni Scolastiche e/o Formative;
- n. 3 Commissari, designati dall'IF/IS, di cui due scelti tra i docenti del corso;
- n. 1 esperto appartenente al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale;

Il Dirigente della Struttura Provinciale e/o il Dirigente Scolastico provvedono, se del caso, ad inviare alla Regione la richiesta di designazione del Presidente della Commissione d'esame almeno venti giorni prima della data di realizzazione delle prove d'esame.

Analogamente, il Dirigente Scolastico provvede ad inviare alla Provincia la richiesta di designazione del Presidente della Commissione d'esame almeno venti giorni prima della data di realizzazione delle prove d'esame.

Nella richiesta di designazione dovrà essere indicato:

- il settore economico cui fa riferimento la certificazione da rilasciare, la figura professionale cui corrisponde la qualifica professionale;
- il luogo ed il calendario degli esami;
- l'atto di designazione dei Commissari.

La Commissione può:

- essere integrata con la presenza di altri esperti, appartenenti al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; tali esperti, sono designati, uno per parte, dalle Associazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali. Gli esperti non sono implicati nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale);
- avvalersi, nel caso che alla prova d'esame siano ammessi soggetti con disabilità certificata, del/i formatore/i di sostegno che ha seguito l'allievo/gli allievi durante il corso. Il docente di sostegno non è implicato nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale).

Le sedute della Commissione sono valide in presenza di tutti i membri con diritto di voto.



La riunione preliminare è convocata dal Dirigente scolastico o dal Direttore dell'IF almeno un giorno prima dell'inizio delle prove d'esame.

Valutazione

La valutazione finale dovrà essere espressa sia per le I.F. che per le I.S. in centesimi. Le prove di esame dovranno prevedere un adeguato sistema di pesatura delle varie prove.

La Commissione predispone le schede di valutazione per ciascun candidato per ogni singola prova e redige un verbale finale riassuntivo.

Punteggi complessivi

Il totale dei punteggi attribuibili per la valutazione complessiva dell'esame è pari ad un massimo di 100, secondo la seguente declinazione:

- TABELLA DI VALUTAZIONE		
- Prova	- Punteggio totale	- Valore di soglia
- Credito formativo di ammissione	- 50	- 30
- Multidisciplinare	- 15	- 9
- Professionale	- 25	- 15
- Orale (colloquio)	- 10	- 6
- TOTALE	- 100	- 60

La Commissione, in sede di scrutinio finale, sulla base dell'andamento complessivo degli apprendimenti dell'intero percorso triennale, dispone della possibilità di assegnare un Bonus, fino ad un massimo di 5 punti, per consentire ai candidati di raggiungere il punteggio massimo o il valore di soglia.

Attestato di qualifica

Le IF/IS dovranno utilizzare il format allegato che forma parte integrante del provvedimento. L'attestato stesso sarà sottoposto alla firma del Direttore regionale competente per materia di IeFP.

A conclusione delle prove d'esame, il Responsabile dell'IF/IS trasmette tempestivamente alla Direzione regionale competente l'elenco dei candidati che hanno superato le prove e i relativi attestati debitamente compilati, unitamente ad una copia del verbale finale di valutazione, per la firma da parte del competente Direttore regionale.

La Direzione regionale provvederà ad assegnare una sequenza numerica univoca a livello regionale, a tenere un registro degli attestati di conseguita qualifica nonché a restituire gli stessi firmati alle I.F e alle I.S. per la consegna agli interessati.



Rilascio degli attestati di competenza

Agli allievi che interrompono i percorsi di IeFP senza partecipare agli esami finali, o che sono giudicati non idonei in sede di esame finale, potrà essere rilasciato un Attestato di competenze in base ai livelli 2 e 3 EQF.

Si ricorda che tale attestazione può essere rilasciata solo nel caso di pieno raggiungimento della competenza, comprensiva dei suoi elementi necessari costitutivi (conoscenze e abilità specifiche). Nel caso in cui l'allievo non abbia acquisito l'intera competenza, è possibile rilasciare una dichiarazione degli elementi comunque acquisiti.

Gli Attestati di qualifica e gli Attestati intermedi di competenza sono compilati direttamente dalle IF/IS e sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti.